



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 14/03/2020

nr. 0002754/OrdP/9

Classifica Xv. 12.2
01-00-00



Prot. n.2754

ORDINANZA N.9 DEL 14 marzo 2020

Oggetto: Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

- VISTO l'art. 32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;
- VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'8.03.2020, n. 5 del 9.03.2020 e nn. 6,7 e 8 del 13.03.2020;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

pubblicato su GU Serie Generale n.45 del 23.02.2020, vigente al 23.02.2020, ed in particolare l'art. 3 comma 2;

- VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 e del 4 marzo 2020;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020 e in particolare l'art. 5 comma 4;
- RILEVATO** che i casi positivi accertati nel territorio della Sardegna sono riconducibili a persone provenienti da aree già interessate dal contagio;
- CONSTATATO** che per effetto delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, adottate con i summenzionati provvedimenti attuativi, i flussi di persone che hanno transitato, sostato o sono domiciliati per motivi di lavoro o di studio nei territori delle cosiddette zone rosse non si sono interrotti e vanno, invece, intensificandosi con particolare riguardo alla presenza in Sardegna di numerose seconde case ad uso turistico;
- RITENUTO** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- CONSIDERATO** che l'esodo di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone a più alto rischio potrebbe comportare l'ingresso incontrollato in Sardegna di soggetti a rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica;
- PRESO ATTO** dell'attuale capacità complessiva del SSR di far fronte ad un incremento esponenziale del rischio di contagi con conseguente necessità di posti letto specifici per terapia intensiva e pneumologia;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020, giusta il quale il trasporto passeggeri da e per la Sardegna con modalità aerea e marittima è sospeso fino al 25 marzo 2020 salvo autorizzazione da parte del Presidente della Regione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'art. 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020;

DATO ATTO dell'urgenza di disciplinare le modalità attuative del summenzionato D.M. n. 117 del 14 marzo 2020, con particolare riguardo al procedimento autorizzatorio ed alla gestione in via transitoria dei voli e delle navi nelle giornate di oggi e di domenica 15 marzo;

VALUTATA altresì, l'urgenza ed indifferibilità di procedere all'adozione di misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità,

ORDINA

Art. 1) Il traffico passeggeri su linee marittime da e per la Sardegna è sospeso fino al 25 marzo 2020. È fatta salva, esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze, la possibilità di richiedere autorizzazione all'imbarco nei casi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. a del DPCM 8 marzo 2020, ovvero:

- a) comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità;
- b) spostamenti per motivi di salute;
- c) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Tutti i soggetti che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma e intendono imbarcarsi sulle navi in linea tra la Sardegna ed i porti della Penisola e viceversa nel periodo di vigenza del D.M. n. 117 del 14 marzo 2020 sono tenuti a presentare richiesta di autorizzazione preventiva con almeno 48 ore di anticipo sulla prevista partenza secondo il modello allegato alla presente ordinanza sotto la lettera "A", da compilare ed inviare per via telematica, in conformità a quanto indicato nella sezione "Nuovo Corona virus" della homepage del sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it), unitamente all'autocertificazione attestante la propria personale condizione.

Il Presidente della Regione, anche in qualità di Autorità sanitaria regionale, si avvale di un'apposita struttura presso la Direzione Generale della Protezione Civile per l'istruttoria delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni, che verranno



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

comunicate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica del richiedente entro 12 ore dalla partenza.

Il passeggero dovrà presentare copia dell'autorizzazione rilasciata unitamente alla carta d'imbarco ed a un documento d'identità in corso di validità.

La compagnia di navigazione, con l'ausilio degli addetti a ciò preposti dalla Regione anche in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e – nell'ambito del servizio istituzionalmente reso – dalle forze dell'ordine ivi presenti, verifica preliminarmente all'imbarco il possesso delle autorizzazioni.

In caso di impossibilità di imbarco delle sole unità di carico isolate, le esigenze d'imbarco degli autisti di mezzi guidati adibiti al trasporto merci rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo.

Art. 2) Il traffico aereo passeggeri da e per la Sardegna è garantito fino al 25 marzo 2020 esclusivamente dall'aeroporto di Cagliari per dimostrate ed improrogabili esigenze. In particolare, è fatta salva la possibilità di autorizzare l'imbarco di passeggeri nei casi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. a del DPCM 8 marzo 2020, ovvero:

- a) comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità;
- b) spostamenti per motivi di salute;
- c) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Tutti i soggetti che, nel periodo di vigenza del D.M. n. 117 del 14 marzo 2020, rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma e intendono imbarcarsi sui voli di linea assicurati con l'aeroporto di Cagliari sono tenuti a presentare richiesta di autorizzazione preventiva con 48 ore di anticipo sulla prevista partenza secondo il modello allegato alla presente ordinanza sotto la lettera "A", da compilare ed inviare per via telematica, in conformità a quanto indicato nella sezione "Nuovo Corona virus" della homepage del sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it), unitamente all'autocertificazione attestante la propria personale condizione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

Il Presidente della Regione, anche in qualità di Autorità sanitaria regionale, si avvale di un'apposita struttura presso la Direzione Generale della Protezione Civile per l'istruttoria delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni, che verranno comunicate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica del richiedente entro 12 ore dalla partenza.

Il passeggero dovrà presentare copia dell'autorizzazione rilasciata unitamente alla carta d'imbarco ed a un documento d'identità in corso di validità.

La compagnia aerea, con l'ausilio degli addetti a ciò preposti dalla Regione anche in collaborazione con la società di gestione aeroportuale e – nell'ambito del servizio istituzionalmente reso – dalle forze dell'ordine ivi presenti, verifica preliminarmente all'imbarco il possesso delle autorizzazioni.

Art. 3) In via transitoria ed in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 117 del 14 marzo 2020, anche per consentire il necessario approntamento delle procedure di cui alla presente ordinanza:

- a) sono autorizzati tutti gli imbarchi già programmati in entrata e in uscita verso e dalla Sardegna dagli aeroporti e dai porti nelle giornate di oggi e di domenica 15 marzo 2020;
- b) i passeggeri diretti su navi o aerei verso la Sardegna nella giornata odierna o il cui arrivo è previsto per la sola giornata di domenica 15 marzo 2020 sono autorizzati allo sbarco, previa compilazione in forma cartacea a bordo del vettore dell'autodichiarazione predisposta dal Ministero dell'interno ai sensi del DPCM 9 marzo 2020 e scaricabile all'indirizzo https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf. A detti passeggeri si applica l'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 5 del 9 marzo 2020.

Art. 4) La presente ordinanza:

- ha validità sino al 25 marzo 2020, salvo proroga esplicita;
- è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

- viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro della Salute, agli amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco Metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, alla Società di gestione dell'aeroporto di Cagliari (SOGAER), alle compagnie marittime ed aeree interessate ed agli altri soggetti interessati.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 650 c.p.).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120.

Il Presidente

Christian Solinas